

**Contratto di lavoro determinato / contratto stagionale per collaboratori/-trici a tempo pieno o a tempo parziale**

tra

**Datore di lavoro:** \_\_\_\_\_

e

**Collaboratore/-trice: Cognome:** \_\_\_\_\_ **Nome:** \_\_\_\_\_

Per ragioni di semplificazione linguistica e di leggibilità in seguito è usato soltanto il genere maschile. S'intende che il genere femminile è sempre incluso.

Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_ Permessi di soggiorno per stranieri \_\_\_\_\_

Numero AVS \_\_\_\_\_ Stato civile \_\_\_\_\_ Numero di figli \_\_\_\_\_

Cassa malati \_\_\_\_\_

**1. Settore lavorativo**

Funzione: \_\_\_\_\_

In via eccezionale, al collaboratore possono essere assegnate anche altre mansioni ragionevoli.

**2. Inizio e fine del contratto**

Questo contratto entra in vigore solo se sussistono tutti i permessi di lavoro eventualmente necessari conformemente al diritto in materia di stranieri.

**Inizio del contratto:** \_\_\_\_\_**Durata de contratto:****Se non diversamente contrassegnato, vale la variante c)** a) **Contratto stagionale che non può essere disdetto** b) **Contratto stagionale può essere disdetto**

coformemente all'art. 12

Il termine della stagione è previsto per il \_\_\_\_\_

(Il datore di lavoro è obbligato a comunicare la fine della stagione con un preavviso di 14 giorni.)

 c) **Contratto determinato che non può essere disdetto** d) **Contratto determinato che può essere disdetto**

conforme all'art. 12

**fine del contratto** \_\_\_\_\_**3. Formazione professionale e pratica**

Il collaboratore, al momento della firma del contratto, ha frequentato i seguenti corsi di formazione e specializzazione:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4. Salario lordo**

Il collaboratore ha diritto a un salario minimo conformemente all'art. 10 CCNL in rapporto alle ore di lavoro prestate e indipendentemente dal sistema salariale.

Il **salario lordo mensile** si compone come segue:

Salario fisso CHF \_\_\_\_\_

Compenso provvigionale, \_\_\_\_\_%  
del fatturato lordo CHF \_\_\_\_\_

Salario minimo garantito CHF \_\_\_\_\_

Quota mensile 13 mensilità 8,33% CHF \_\_\_\_\_

Indennizzo straordinari

per \_\_\_\_\_ ore al mese,  
secondo l'art. 10b CHF \_\_\_\_\_

Altro: \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_

**Totale salario lordo mensile** CHF \_\_\_\_\_

Visa: Datore di lavoro Collaboratore

\_\_\_\_\_

**5. Deduzioni salariali mensili**

Salvo adeguamenti per modifiche di legge o dei premi,

AVS / AI / IPG 5,275% CHF \_\_\_\_\_

Assicurazione contro la disoccupazione 1,10% CHF \_\_\_\_\_

Assicurazione dell'indennità giornaliera per malattia \_\_\_\_\_% CHF \_\_\_\_\_

Assicurazione contro gli infortuni non professionali \_\_\_\_\_% CHF \_\_\_\_\_

Previdenza professionale (del salario coordinato) \_\_\_\_\_% CHF \_\_\_\_\_

Assicurazione delle cure medico-sanitarie (se assunta dal datore di lavoro) CHF \_\_\_\_\_

Imposta alla fonte \_\_\_\_\_% CHF \_\_\_\_\_

Vitto e alloggio CHF \_\_\_\_\_

Altro: \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_

**Totale detrazioni salariali mensili** CHF \_\_\_\_\_

Detrazione salariale annuale per spese esecutive CCNL CHF \_\_\_\_\_

**6. Assegni mensili / salario netto**

Assegni per figli CHF \_\_\_\_\_

Indennità per biancheria e vestiario di lavoro CHF \_\_\_\_\_

Altro: \_\_\_\_\_ CHF \_\_\_\_\_

**Totale assegni** CHF \_\_\_\_\_

**Totale salario netto** CHF \_\_\_\_\_

**7. 13 mensilità**

Il diritto minimo alla 13° mensilità è conforme alle disposizioni di volta in volta vigenti del CCNL.

**8. Pagamento del salario**

**Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)**

a) Il salario viene pagato al più tardi l'ultimo giorno del mese. Per salari calcolati sulla cifra d'affari, il pagamento può essere effettuato al più tardi entro il giorno 6 del mese successivo.

b) Il salario viene pagato al più tardi entro il giorno 6 del mese successivo.

c) Il salario è pagato secondo l'art. 14 cifra 1 cvp. 2 CCNL.

**9. Orario di lavoro**

Il tipo di azienda deve essere determinato sulla base dei criteri definiti nell'allegato I del CCNL.

**Collaboratore a tempo pieno:**

a) L'orario di lavoro settimanale medio è di 42 ore

b) **Azienda stagionale:** l'orario di lavoro settimanale medio è di 43,5 ore.

c) **Piccola azienda:** l'orario di lavoro settimanale medio è di 45 ore.

**Collaboratore a tempo parziale:**

L'orario di lavoro settimanale medio è di \_\_\_\_\_ ore, pari a un impegno lavorativo del \_\_\_\_\_ %.

Solitamente il collaboratore a tempo parziale è impiegato nei seguenti giorni della settimana:

Lu  Ma  Me  Gi  Ve  Sa  Do

**10. Straordinari**

a) Il collaboratore è obbligato, in misura ragionevole, a prestare le necessarie ore di lavoro straordinario. Gli straordinari devono essere compensati, entro una scadenza utile, mediante tempo libero di par durata oppure devono essere pagati. Il datore di lavoro decide il genere di compensazione.

b) È possibile raggiungere un accordo individuale con i collaboratori sull'indennizzo mensile degli straordinari. Tuttavia non deve essere superato l'orario di lavoro settimanale di 50 ore previsto dalla legge.

Gli straordinari sono indennizzati al **100%** del salario lordo, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- l'azienda registra l'orario di lavoro conformemente all'art. 21 CCNL;
- il saldo degli straordinari viene comunicato per iscritto mensilmente al collaboratore;
- il pagamento avviene al più tardi col ultimo pagamento del salario.

Se questi requisiti non sono soddisfatti, gli straordinari prestati devono essere tassativamente indennizzati al **125%** del salario lordo.

La quantità di straordinari per mese concordata al punto 3 e già indennizzata viene detratta da un eventuale saldo finale.

c) Qualora il salario lordo (esclusa la 13a mensilità) ammonta almeno CHF 6750.– al mese, può essere concordato per iscritto un regolamento diverso per gli straordinari. L'orario di lavoro deve essere registrato ed è ammessa una compensazione degli straordinari nella misura del possibile. Le parti stipulano il seguente accordo:

Gli straordinari non sono indennizzati

Altro:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Visa: Datore di lavoro

Collaboratore

**11. Periodo di prova****Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)**

Solitamente non è consentito concordare un periodo di prova in caso di rinnovato impiego nella stessa funzione.

Il periodo di prova inizia il primo giorno effettivo di lavoro e non alla data concordata dell'assunzione.

- a) Il periodo di prova è di 1 mese. Durante il periodo di prova è possibile disdire il contratto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 3 giorni.
- b) Il periodo di prova è di 14 giorni. Durante il periodo di prova è possibile disdire il contratto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 3 giorni.
- c) Non sussiste periodo di prova.
- d) Il periodo di prova è di \_\_\_\_\_ (max 3 mesi).  
Durante il periodo di prova è possibile disdire il contratto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di \_\_\_\_\_ (almeno 3 giorni).

**12. Termine di disdetta / preavviso****Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)**

Trascorso il periodo di prova, il contratto può essere disdetto solo per la fine di un mese.

- a) Trascorso il periodo di prova e dal 1° al 5° anno di lavoro, il preavviso di disdetta è di un mese, sale a 2 mesi a partire dal 6° anno di lavoro. (Durata minima conformemente all'art. 6 CCNL)
- b) Eventuale preavviso più lungo:

Per la protezione contro la disdetta per malattia, gravidanza/maternità, infortunio, vacanze e servizio militare valgono le disposizioni cogenti dell'art. 336 e segg. CO e dell'art. 7 CCNL.

**13. Giorni di riposo**

Il collaboratore ha diritto a 2 giorni di riposo alla settimana.

Deve essere garantito almeno un giorno di riposo intero alla settimana. Il restante periodo di riposo può essere concesso anche in mezza giornate.

**14. Festività**

Il collaboratore ha diritto a 6 festività pagate per annocivile (0,5 per mese, compresa la festa nazionale). Queste non devono essere necessariamente concesse nelle festività ufficiali.

**15. Vacanze**

Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all'anno. (35 giorni civili all'anno / 2,92 giorni civili al mese).

Anche i collaboratori a tempo parziale hanno diritto a 5 settimane di vacanza, ma sono pagate solo nei limiti dell'impegno lavorativo concordato.

Le vacanze percepite in eccesso saranno detratte al collaboratore alla fine del rapporto di lavoro.

Anche nei rapporti di lavoro a tempo determinato, le vacanze devono essere generalmente percepite e non possono essere compensate. Solo dopo il termine del rapporto di lavoro è possibile pagare un eventuale diritto di vacanza non percepito.

**16. Lavoro notturno****Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)**

Il collaboratore accetta di prestare lavoro notturno. L'inizio e la fine del periodo notturno sono definiti come segue:

- a) ore 23.00 – 06.00       b) ore 22.00 – 05.00  
 c) ore 23.30 – 06.30       d) ore 24.00 – 07.00

**17. Vitto e alloggio**

In assenza di accordi scritti diversi in materia di vitto e alloggio, valgono le detrazioni minime cogenti stabilite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per le prestazioni effettivamente percepite.

**18. Accordi particolari****Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)**

- a) Il collaboratore accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.
- b) Il collaboratore non accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.
- Altro:

---

---

---

**19. Diritto completivo**

Qualora il presente contratto non contenga nessun regolamento, si applicano le disposizioni del CCNL e della legislazione svizzera sul diritto del lavoro.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Datore di lavoro \_\_\_\_\_

Collaboratore \_\_\_\_\_